

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO AI SENSI DEL D. Lgs. 276/2003

Fra

La **Provincia della Spezia** con sede in Vittorio Veneto 2 – P. I.V.A. 00218930113 e di seguito indicata come “**Provincia**”, rappresentata dal Dirigente del Settore Ambiente -
- legittimato ai sensi art. 107, comma III, lett C, D.Lgs. n° 267/2000

e

il **Collaboratore**, nata/o a, residente a in Via
....., CAP C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- **La Provincia**, come sopra indicata e rappresentata, conferisce al **Collaboratore**, che accetta, l’incarico inerente al supporto alla gestione amministrativa e contabile delle attività previste nell’ambito del progetto “**PAST**”, progetto che promuove l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa e la diffusione della cultura del risparmio energetico, privilegiando come beneficiari i partner che abbiano comprovata esperienza in materia, nell’area di cooperazione transfrontaliera interessata dal P.O Italia-Francia “Marittimo”; ammesso a finanziamento con comunicazione della Regione Toscana in qualità di Autorità di Gestione Unica del progetto, Direzione Generale della Presidenza – Settore Attività Internazionali del 18 maggio 2012, con risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR).

Il rapporto di lavoro è attuato secondo le previsioni e disposizioni degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni e clausole.

1. Il **Collaboratore** svolgerà l’attività, presso la sede della Provincia della Spezia in Via Vittorio Veneto, 2, senza vincoli di orario né di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate.
2. Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi di progetto richiede il coordinamento della prestazione con l’attività della **Provincia** e rende perciò necessaria la definizione di una presenza del **Collaboratore** presso l’Ufficio Patto dei Sindaci della Provincia della Spezia. Sarà quindi cura del **Collaboratore** predisporre un’indicazione di presenza giornaliera/settimanale.
3. Per tutta la durata del contratto il **Collaboratore** farà riferimento al Dirigente del Settore Ambiente e al Funzionario responsabile dell’Ufficio Patto dei Sindaci, senza che ciò determini l’instaurazione di potere gerarchico e disciplinare. La durata della collaborazione a progetto sarà fino al2015. Le Parti possono risolvere liberamente il rapporto di collaborazione con preavviso di almeno 30 giorni.
4. La collaborazione non avrà carattere esclusivo, ma il **Collaboratore** certificherà per iscritto alla **Provincia** lo svolgimento di attività che siano compatibili con il presente contratto. Anche in conformità all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del c.c., il **Collaboratore** si impegna comunque a non prestare in favore di terzi, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza

con quelle oggetto del contratto o che creino pregiudizio alla **Provincia** o danno alla sua immagine; il **Collaboratore** dovrà inoltre assolvere alle mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra la **Provincia** e i suoi interlocutori istituzionali; il Collaboratore è infine tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico contrattuale e si dichiara pronto a restituire alla **Provincia** alla scadenza del contratto, ovvero alla sua risoluzione, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso.

5. Il materiale che il **Collaboratore** fornirà a seguito della sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva della **Provincia** che potrà quindi farne l'uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il **Collaboratore** il diritto a pretendere ulteriori compensi. Quanto affermato non pregiudica il diritto del **Collaboratore** di essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell'incarico, così come previsto dall'art. 65 D.Lgs. 276/2003.
6. Il compenso per l'incarico affidato al **Collaboratore** è fissato, di comune accordo tra le parti, in € 24.000,00 lordi da corrisondersi in rate mensili
7. Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stata stabilita in ottemperanza alla previsione dell'art. 63 del D.Lgs. 276/2003, secondo cui occorre che il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe professionalità, anche sulla base del CCNL applicato dal datore di lavoro.
8. Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto il compenso spettante al Collaboratore verrà determinato in funzione del risultato al momento raggiunto.
9. All'atto dell'erogazione del compenso ovvero degli acconti, la **Provincia** opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali e assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
10. Il contratto potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti; da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso; per comprovati motivi di forza maggiore; con preavviso di almeno trenta giorni. Nello specifico:
 - a. La **Provincia** può risolvere il contratto per **giusta causa** quando da parte del **Collaboratore** si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 5;
 - inosservanza di norme definite dalle disposizioni regolamentari interne della **Provincia**.
 - b. Nel caso in cui si verifichi una delle inadempienze sopra elencate, la **Provincia** potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione secondo quanto stabilito al precedente art. 9.
11. Alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto, al **Collaboratore** non compete alcun diritto o indennità di fine rapporto.
12. Il **Collaboratore** si impegna a comunicare alla **Provincia** tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
13. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda a quanto disposto dagli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003.
14. Per eventuali controversie il **collaboratore** dichiara di accettare la competenza del Foro della Spezia.
15. La presente convenzione ha la forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 634/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, _____

Il Collaboratore

Per la Provincia della Spezia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito, di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17.

Il collaboratore dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 196/2003, che:

- il trattamento dei propri dati personali è necessario ai fini della stesura del presente contratto, l'elaborazione e la liquidazione del compenso e l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali e avverrà presso questa Provincia, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia, e in particolare il Settore Ambiente, Dirigente Dr.

Il Collaboratore

Per la Provincia della Spezia